



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 16 FEBBRAIO 2006

2° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 25 GENNAIO 2006 - N. 8/1774 (4.3.0)
Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 15 dicembre 2005, n. 4432/st

3

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

(4.3.0)

D.g.r. 25 gennaio 2006 - n. 8/1774

Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003 (Disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC) e in recepimento del d.m. 15 dicembre 2005, n. 4432/st

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il Regolamento del Consiglio CE 1782/03, e le sue successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e in particolare:

- l'articolo 3 comma 1 del Reg. CE 1782/03: «Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III del regolamento, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento»;

- l'articolo 3 comma 2 del Reg. CE 1782/03: «Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco (condizionalità) dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare»;

- l'articolo 5 comma 1 del Reg. CE 1782/03: «Gli Stati Membri definiscono a livello nazionale e regionale i requisiti minimi per le buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato in allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e strutture aziendali»;

- l'allegato III del Reg. CE 1782/03 che elenca le normative comunitarie che entrano a far parte dei criteri di gestione obbligatori e il calendario di tale entrata nel regime di condizionalità;

- l'allegato IV del Reg. CE 1782/03 che individua obiettivi e norme per la definizione dei requisiti minimi di buona conduzione agronomiche e ambientali dei terreni;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Richiamato il Regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782/03 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Richiamato il Regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Richiamato il decreto ministeriale n. 1787 del 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, in particolare l'articolo 5 che detta disposizioni sull'applicazione della condizionalità e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il decreto ministeriale n. 5406/st del 13 dicembre 2004, relativo all'attuazione dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004 e recante disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e sue successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il decreto ministeriale n. 4432/st del 15 dicembre 2005, relativo alla «disciplina del regime di condizionalità dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni»;

Richiamato in particolare l'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale n. 4432/st del 15 dicembre 2005, che lascia facoltà alle Regioni e Province autonome di definire, inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale per l'anno 2006;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 7/20548

dell'11 febbraio 2005, «Elenco dei criteri di gestione obbligatoria e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi del Reg. CE 1782/2003. - Recepimento d.m. n. 5406/st del 13 dicembre 2004 relativo all'attuazione dell'articolo 5 (Condizionalità) del d.m. 5 agosto 2004»;

Ritenuto da parte del dirigente proponente necessario e urgente:

- procedere ad una complessiva revisione, formale e sostanziale, della deliberazione della Giunta regionale 7/20548 dell'11 febbraio 2005 sopra citata, che ha attuato per l'anno 2005 il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento CE 1782/03 in conformità al decreto ministeriale n. 5406/st del 13 dicembre 2004; ora abrogato dal decreto ministeriale n. 4432/st del 15 dicembre 2005;

- approvare, in considerazione delle modifiche normative nazionali sopra citate, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità a decorrere dall'1 gennaio 2006, secondo il d.m. n. 4432/st del 15 dicembre 2005, che abroga il d.m. n. 5406/st del 13 dicembre 2004 e sue successive modifiche ed integrazioni;

- recepire le risultanze del gruppo di lavoro interdirezionale, di cui al decreto del direttore della Direzione Generale Agricoltura n. 12260 del 4 agosto 2005, istituito per definire gli impegni, per l'anno 2006, del regime di condizionalità di cui al Regolamento CE 1782/2003 e riconfermare le risultanze del gruppo di lavoro interdirezionale, di cui al decreto del direttore della Direzione Generale Agricoltura n. 10958 del 29 giugno 2004, che ha individuato per l'anno 2005 l'ambito di applicazione territoriale della norma 1.1, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione, così come esplicitato in allegato 7 al presente atto;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Tenuto conto che il gruppo di lavoro interdirezionale, di cui al decreto del direttore della Direzione Generale Agricoltura n. 10958 del 29 giugno 2004, che aveva per obiettivo la definizione dei requisiti minimi per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali per l'anno 2005, ha individuato l'ambito di applicazione territoriale della norma 1.1, di cui all'allegato 2 della presente deliberazione, così come esplicitato in allegato 7 al presente atto;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Recepisce le premesse che si intendono integralmente riportate:

1. di dare atto che nel d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st, articolo 1, comma 1 sono contenute le seguenti definizioni che, per chiarezza e completezza del seguente atto, sono qui di seguito riportate:

- a) «*atto*»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del Regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
- b) «*norma*»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 e all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;
- c) «*autorità di controllo competente*»: l'Organismo Pagatore ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
- d) «*ente di controllo specializzato*»: l'organo di controllo ai sensi dell'articolo 42 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, delegato dall'Organismo Pagatore alla verifica del rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali;
- e) «*azienda*»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento 1782/03;

2. di dare atto che nel d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st, articolo 2, comma 3 le superfici agricole dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come, per chiarezza e completezza del seguente atto, sono di seguito riportate:

- a) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2 punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'articolo 55 del regolamento 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
- b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03;
- c) pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2 punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/04;
- d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
- e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti;
3. di approvare le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, ai fini della applicazione della condizionalità obbligatoria che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1782/03, contenute nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dall'1 gennaio 2006;
4. di definire i criteri di gestione obbligatori, ai fini della applicazione della condizionalità obbligatoria che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti sono tenuti a rispettare secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1782/03, elencati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto, con decorrenza dall'1 gennaio 2006;
5. di specificare che, ai fini della applicazione per l'anno 2006 del regime di condizionalità obbligatoria di cui al Reg. CE 1782/03, gli elenchi delle aree natura 2000 (rispettivamente Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria) sono quelli riportati rispettivamente negli allegati 3 e 4 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. Di tali aree si riportano i limiti cartografici rispettivamente negli allegati 5 e 6 al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
6. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'ambito di applicazione regionale, previsto dalla norma 1.1 di cui al sopracitato all'allegato 2, contenuto nell'allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di stabilire che il presente atto sostituisce con decorrenza dall'1 gennaio 2006 la deliberazione della Giunta regionale 7/20548 dell'11 febbraio 2005;
8. di dare mandato al Direttore Generale Agricoltura per eventuali modifiche ed integrazioni tecniche agli allegati di codesta deliberazione;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia entro e non oltre il 25 febbraio 2006.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO I

CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
A NORMA DELL'ALLEGATO III Reg. (CE) 1782/03

Campo condizionalità: AMBIENTE

Atto A1 Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articoli 3, 4, paragrafi 1, 2, 4, artt. 5, 7, 8
(G.U. L 103 del 25 aprile 1979, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. 1 e ss.

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).

- L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con d.m. 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).

- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

- Legge regionale n. 33/1977 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» come modificata dall'art. 24-ter (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario) l.r. 4/2002 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002).

- Legge regionale n. 26/1993 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1993).

- D.g.r. n. 7/14106 dell'8 agosto 2003 - Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2003).

- D.g.r. n. 7/15648 del 15 dicembre 2003 «Revoca delle deliberazioni 7/2572 dell'11 dicembre 2000 e 7/11707 del 23 dicembre 2002 e contestuale individuazione di 17 Z.P.S. (Zone di protezione Speciale) ai sensi dell'art. 4 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici»

- D.g.r. n. 7/16338 del 13 febbraio 2004 «Individuazione di nuove Z.P.S. ai sensi dell'art. 4 della dir. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. Bis n. 9 del 23 febbraio 2004).

- D.g.r. n. 7/18453 del 30 luglio 2004 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000» (S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004).

- D.g.r. n. 7/19018 del 15 ottobre 2004 - Procedure per l'applicazione della valutazione di incidenza alle Zone di protezione Speciale (Z.P.S. ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale alla presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 Z.P.S. ed individuazione dei relativi soggetti gestori (2° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 28 ottobre 2004).

- D.g.r. n. 7/21233 del 18 aprile 2005 - Individuazione di nuove aree ai fini della loro classificazione quali Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) ai sensi della dir. 79/409/CEE (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18, del 6 maggio 2005).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La conduzione dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti, con superfici aziendali ricadenti in Zone di Protezione Speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE, deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

Nelle more dell'adozione di provvedimenti attuativi della presente direttiva, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c.1) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

Atto A2 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose

Articoli 4 e 5

(G.U. L 20 del 26 gennaio 1980, pag. 43)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

- D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (Supplemento Ordinario n. 101/L Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

- D.g.r. 7/1048 del 28 luglio 2004 «Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee

strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 35 del 23 agosto 2004)

- D.g.r. 7/19359 del 12 novembre 2004 proposta di programma di tutela e uso delle acque (PTUA) (1° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 16 novembre 2004).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi del d.lgs. 152/99 e del Piano di Tutela delle acque approvato, le aziende agricole, ricadenti in aree designate vulnerabili a specifici fitofarmaci, devono rispettare quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

Le aziende previste dall'art. 28 comma 7 del d.lgs. 152/99, che non utilizzano ai fini agronomici le acque reflue, devono rispettare i limiti e le condizioni previste per lo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del d.lgs. 152/99.

Atto A3 Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura

Articolo 3 Paragrafi 1 e 2

(G.U. L 181 del 4 luglio 1986, pag. 6)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

- D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento Ordinario Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38)

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

- Legge regionale n. 37/93 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 I S.O. del 20 dicembre 1993).

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende agricole che smaltiscono fanghi di depurazione sul proprio terreno devono:

- usare fanghi provenienti da un Centro di trattamento e stabilizzazione autorizzato;
- usare fanghi con caratteristiche chimico-fisiche stabilizzate e compatibili con le attitudini dei suoli agricoli sui quali viene utilizzato.

A norma dell'articolo 1 comma 1 della legge regionale n. 37/93, fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, i fanghi prodotti da impianti di depurazione aerobica derivati dal trattamento dei liquami di tutte le specie animali, se utilizzati agronomicamente devono essere inseriti nel piano di utilizzazione agronomica (PUA/S) di cui all'atto A4 del presente allegato 1.

Atto A4 Direttiva 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5

(G.U. L 375 del 31 dicembre 1991, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

- D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» come modificato e integrato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2000, n. 246).

- Art. 2, lett. ii, d.lgs. 152/99, definizione di «zone vulnerabili».

– Art. 19 d.lgs. 152/99, «zone vulnerabili da nitrati di origine agricola».

Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola:

• Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152:

- quelle già individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale dell'11 febbraio 1997, n. 570;
- la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara;
- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (della regione Veneto).

• Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome:

- Abruzzo: d.g.r. n. 332 del 21 marzo 2005;
- Basilicata: d.g.r. n. 508 del 25 marzo 2002;
- Calabria: d.g.r. n. 817 del 23 settembre 2005;
- Campania: d.g.r. n. 700 del 18 febbraio 2003;
- Friuli Venezia Giulia: d.g.r. n. 1516 del 23 maggio 2003;
- Lazio: d.g.r. n. 767 del 6 agosto 2004;
- Lombardia: d.g.r. n. 19359 del 12 novembre 2004;
- Marche: d.d. n. 10/TAM del 10 settembre 2003;
- Piemonte: d.p.g.r. n. 9/R del 18 ottobre 2002;
- Sardegna: d.g.r. n. 1/12 del 18 gennaio 2005;
- Sicilia: d.d.g. n. 121 del 24 febbraio 2005;
- Toscana: d.c.r. n. 170 e 172 dell'8 ottobre 2003;
- Umbria: d.g.r. n. 1201 del 19 luglio 2005.

– D.m. 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86 Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 1.1 (Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto nonché le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio delle deiezioni animali (aziende con allevamenti) ai sensi del d.m. 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola».

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– Legge regionale n. 37/93 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 I S.O. del 20 dicembre 1993).

– Direttiva Autorità di bacino del Po 12/96.

– D.g.r. 6/17149 1° agosto 1996 che modifica il regolamento approvato con d.g.r. 5/69318 12 giugno 1995 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici. Approvazione del regolamento attuativo previsto dall'art. 1 secondo comma della l.r. 37/93» (1° Supplemento Straordinario al n. 40 dell'1 ottobre 1996).

– D.g.r. 7/1048 del 28 luglio 2004 «Atto di indirizzo per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia – Linee strategiche per l'utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia S.O. n. 35 del 23 agosto 2004).

– D.g.r. 7/19359 del 12 novembre 2004 proposta di programma di tutela e uso delle acque (1° Supplemento Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 16 novembre 2004).

Criteri di gestione obbligatori

a) Gli allevamenti con consistenza superiore a 8 t di peso vivo (3 t per gli avicunicoli), che non producono esclusivamente letame bovino tradizionale, devono avere un Piano di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici (PUA/S) autorizzato nel quale è garantito che:

- il carico massimo di reflui da spandere sui terreni agricoli non supera il fabbisogno delle colture ed in particolare nelle zone vulnerabili non supera 170 kg di azoto/ha, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 punti 1 lettera d Reg. attuativo l.r. 37/93;
- la capacità dei contenitori per lo stoccaggio è adeguata in funzione del calendario di distribuzione dei reflui di allevamento in modo coerente con il piano di avvicendamento delle colture adottato;
- lo spandimento degli effluenti di allevamento è regolato in considerazione delle condizioni del suolo, della pendenza, delle condizioni meteorologiche, ecc.

b) Gli allevamenti con consistenza inferiore a 8 t di peso vivo (3 t per gli avicunicoli) non sono soggetti ad autorizzazione.

c) Le aziende non zootecniche: l'uso dei reflui zootecnici deve avvenire unicamente nell'ambito di un piano (PUA/S) autorizzato.

d) Le aziende ad indirizzo orto-floro-vivaistico: è richiesto il possesso di autorizzazione per scarichi in acque superficiali derivanti dall'attività svolta.

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articoli 6, 13, 15, e 22, lettera b)
(G.U. L 206 del 22 luglio 1992, pag. 7)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.

– D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003).

– L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 è stato divulgato con d.m. 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 – Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 427 recante «Annulamento della delibrazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005).

– Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2005 n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'im-

portanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, ai fini della verifica di conformità al presente atto, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– Decisione commissione 2004/69 Elenco dei SIC per la regione biogeografica alpina.

– L.r. 33/77 e «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» come modificata dall'art. 24-ter (Tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario) con cui regione Lombardia si impegna a predisporre le necessarie misure per la definizione, regolamentazione e gestione della rete ecologica europea Natura 2000 della l.r. 4/2002 «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative» (1° S.O. Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 dell'8 marzo 2002).

– D.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 – Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza (3° Suppl. Straordinario Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2003).

– D.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette, e delle zone di protezione speciale (ZPS), designate dal decreto del Ministro dell'Ambiente 3 aprile 2000» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004).

– D.g.r. 30 luglio 2004 n. 7/18454 Rettifica dell'Allegato A della d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 32 del 2 agosto 2004).

Piani di gestione (vedi anche allegati 4 e 6 alla presente deliberazione)

- 1) Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 1985, n. III/2080. Riserva naturale «Altopiano di Cariadeghe». Determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della l.r. del 30 novembre 1983, n. 86 (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 10 luglio 1985).
- 2) Deliberazione del Consiglio Regionale 26 novembre 2003 – n. VII/919 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 – 2 gennaio 2004).
- 3) Deliberazione del Consiglio Regionale del 6 aprile 2004 – n. VII/992 Piano territoriale di coordinamento del Parco naturale del Monte Barro – Obiettivo 9.6.1. «Pianificazione delle aree protette» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 19 – 3 maggio 2004).
- 4) Deliberazione del Consiglio Regionale 15 dicembre 2004 – n. VII/1136 Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano, ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, della l.r. 86/1983 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 4 del 27 gennaio 2005).
- 5) D.g.r. 21 febbraio 1990, n. 4/51878 Approvazione del piano della riserva naturale «Fontanile Nuovo» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 1990).

- 6) D.g.r. 20 marzo 1990, n. 4/52935 Approvazione del piano della riserva naturale «Boschi del Giovetto di Palline» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1990).
- 7) D.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53279 Approvazione del piano della riserva naturale «Isola Boscone» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 1990).
- 8) D.g.r. 21 marzo 1990, n. 4/53282 Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 26 del 26 giugno 1990).
- 9) D.g.r. 1 ottobre 1990, n. 5/639 Approvazione del piano della riserva naturale «Lago di Piano» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 51 del 18 dicembre 1990).
- 10) D.g.r. 14 novembre 1991, n. 5/14720 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Carola», ai sensi dell'art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 1992).
- 11) D.g.r. 19 novembre 1991, n. 5/14947 Approvazione del piano di riserva naturale «Garzaia della Verminesca» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (6° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 18 febbraio 1992).
- 12) D.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15196 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Rinalda» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992).
- 13) D.g.r. 28 novembre 1991, n. 5/15198 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di S. Alessandro» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (5° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992).
- 14) D.g.r. 2 dicembre 1991, n. 5/15495 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia di Porta Chiossa» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (7° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 2 aprile 1992).
- 15) D.g.r. 27 aprile 1993, n. 5/35674 Approvazione del piano della riserva naturale «Naviglio di Melotta» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 6 luglio 1993).
- 16) D.g.r. 22 settembre 1993, n. 5/41299 Approvazione del piano della riserva naturale «Le Bine» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 26 novembre 1993).
- 17) D.g.r. 25 luglio 1995, n. 6/444 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Gembro» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 1995).
- 18) D.g.r. 1 agosto 1996, n. 6/17286 Istituzione del monumento naturale Garzaia di Sartirana situato nei comuni di Sartirana Lomellina e Torre Beretti (PV). Art. 24 l.r. 30 novembre 1983 n. 86 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 39 del 27 settembre 1996).
- 19) D.g.r. 20 dicembre 1996 – n. 6/22903 Approvazione del piano della riserva naturale «Pian di Spagna-Lago di Mezzola» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 25 febbraio 1997).
- 20) D.g.r. 17 ottobre 1997 – n. 6/31755 Approvazione della prima revisione del piano della riserva naturale «Torbiere del Sebino» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 1997).
- 21) D.g.r. 23 gennaio 1998 – n. 6/34326 Approvazione del piano della riserva naturale «Palata Menasciutto» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordi-

- nario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 3 marzo 1998).
- 22) D.g.r. 6 marzo 1998 - n. 6/34933 Approvazione del piano della riserva naturale «Riva orientale del lago di Alserio» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983 n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 28 aprile 1998).
 - 23) D.g.r. 8 maggio 1998 - n. 6/36022 Modificazione del piano della riserva naturale «Paludi di Ostiglia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 23 del 9 giugno 1998).
 - 24) D.g.r. 1 dicembre 2000 n. 7/2455 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud (art. 19, comma 2, l.r. n. 86/83 e successive modificazioni) (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 18 gennaio 2001) e successive modificazioni:
 - d.g.r. 28 maggio 2002, n. 7/9150 Approvazione di due varianti parziali al Piano territoriale di coordinamento del Parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi della l.r. n. 86/83 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 27 del 2 luglio 2002);
 - d.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16801 Approvazione della variante parziale al piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Oglio Sud, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 26 aprile 2004).
 - 25) D.g.r. 11 dicembre 2000, n. 7/2616 Approvazione del piano della riserva naturale «Torbiere di Marcaria» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (4° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 2001).
 - 26) D.g.r. 18 maggio 2001, n. 7/4675 Approvazione del piano della riserva naturale «Paluaccio di Oga» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 25 del 19 giugno 2001).
 - 27) D.g.r. 29 ottobre 2001, n. 7/6632 Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco regionale dell'Adamello (art. 19, comma 2, l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche e integrazioni) (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 29 novembre 2001) e successive modifiche:
 - d.g.r. 24 marzo 2005 n. 7/21201 Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 2005).
 - 28) D.g.r. 18 ottobre 2002, n. 7/10706 Approvazione del piano della riserva naturale «Palude Brabbia» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86) - P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2002).
 - 29) D.g.r. 18 dicembre 2003, n. 7/15712 Approvazione del piano della riserva naturale «Garzaia della Roggia Torbida» (art. 14 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86.) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 3 del 12 gennaio 2004).
 - 30) D.g.r. 19 marzo 2004, n. 7/16800 Revoca della deliberazione n. 7/16102 del 23 gennaio 2004 e riapprovazione del piano della Riserva naturale «Isola Boschina» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 19 aprile 2004).
 - 31) D.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19213 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Valle del Freddo» e p.S.I.C. IT2060010 (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004).
 - 32) D.g.r. 29 ottobre 2004, n. 7/19214 Approvazione del Piano della Riserva Naturale «Garzaia del Bosco Basso» e p.S.I.C. IT2080007 «Garzaia del Bosco Basso» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 12 novembre 2004).
 - 33) D.g.r. 26 novembre 2004, n. 7/19609 Approvazione del piano della riserva naturale «Sasso Malascarpa» e p.S.I.C. IT2020002 «Sasso Malascarpa» (art. 14 l.r. 30 novembre 1983, n. 86; art. 4 d.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 21 dicembre 2004).
 - 34) D.g.r. 10 dicembre 2004, n. 7/19795 Approvazione del piano della Riserva Naturale «Monte Alpe» e riconoscimento dello stesso come piano di gestione del p.S.I.C. IT2080021 «Monte Alpe» (art. 14, l.r. 30 novembre 1983, n. 86, art. 4 d.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997) P.R.S. 9.6.1 - Obiettivo 9.6.1.1 (2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 2 dell'11 gennaio 2005).
 - 35) D.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/548 Approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni (1° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 2005).
 - 36) L.r. 20 agosto 1994, n. 22 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale dell'Adda Sud (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 34 del 23 agosto 1994).
 - 37) L.r. 29 aprile 1995, n. 39 Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone (3° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 4 maggio 1995) e:
 - d.g.r. 12 marzo 2004, n. 7/16736 Non approvazione della variante parziale al Piano territoriale di coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/83 e successive modifiche e integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 29 marzo 2004);
 - d.g.r. 16 febbraio 2005, n. 7/20959, Approvazione della variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone per l'ampliamento del perimetro del Parco nel territorio dei Comuni di Lomagna e Osnago (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2005)
 - 38) L.r. 13 aprile 1991 n. 8 Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 16 del 18 aprile 1991) e:
 - l.r. 18 aprile 1992, n. 12 Modifica all'art. 20 (Tutela della fauna: esercizio della caccia e della pesca) delle Norme Tecniche di Attuazione della l.r. 13 aprile 1991, n. 8 «Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo» (1° Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 17 del 23 aprile 1992);
 - d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 7/20658, Approvazione della variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dei Colli di Bergamo (ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. n. 86/1983 e successive modifiche ed integrazioni) - Obiettivo 9.6.1 «Pianificazione delle aree protette» (3° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 10 marzo 2005).

Criteri di gestione obbligatori

Ai sensi della d.g.r. 14106 dell'8 agosto 2003 gli interventi, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nelle aree Natura 2000, che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, sono sottoposti alla procedura di Valutazione d'Incidenza.

La conduzione dell'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti, con superfici aziendali ricadenti in Siti di Importanza Comu-

nitaria o proposti tali ai sensi della direttiva 92/43/CEE, deve avvenire nel rispetto dei provvedimenti vigenti nell'area ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

Nelle more dell'adozione di provvedimenti attuativi della presente direttiva, ai fini della verifica di conformità al presente atto, si rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c.1) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente deliberazione.

**Campo condizionalità:
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE ANIMALI E PIANTE,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ANIMALI
E NOTIFICA MALATTIE**

**Atto A6 – Direttiva 92/102/CEE del Consiglio
del 27 novembre 1992 concernente l'identificazione e
registrazione degli animali**

Articoli 3, 4 e 5
(G.U. L 355 del 5 dicembre 1992, pag. 32)

**Atto A7 – Regolamento (CE) 2629/97
(abrogato dal Reg. CE 911/2004) che stabilisce modalità di
applicazione del Reg. CE 820/97 (abrogato dal Reg. CE
1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il
registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema
di identificazione e di registrazione dei bovini**

(G.U. L 354 del 30 dicembre 1997, pag. 19)

**Atto A8 – Regolamento (CE) 1760/2000 Istituisce un sistema
di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti
a base di carni bovine**

Articoli 4 e 7
(G.U. L 204 dell'11 agosto 2000, pag. 1)

**Atto A8-bis – Regolamento (CE) 21/2004 Istituisce
un sistema di identificazione e registrazione degli ovini
e dei caprini e modifica il Reg. CE 1782/2003
e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE**

Articoli 3, 4 e 5
(G.U. L 5 del 9 gennaio 2001, pag. 8)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa agli atti comunitari di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali» (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996 n. 138).

– D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 «Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001 n. 30).

– D.m. 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche.

– D.m. 7 giugno 2002 «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina» (Supplemento Ordinario n. 137 Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2000) e successive modifiche.

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

Le aziende con allevamenti devono possedere il registro di stal-
la aggiornato.

Le aziende con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini hanno l'obbligo di:

- a) aggiornare la banca dati dell'anagrafe zootecnica;
- b) identificare correttamente gli animali (presenza marchi auricolari e passaporto).

**Atto B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente
l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

Articolo 3

(G.U. L 230 del 19 agosto 1991, pag. 1)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60).

– D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001 n. 165 S.O.).

– Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalità applicative dell'art. 42 del d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, S.O. n. 18).

– Decreto del Ministro della Salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002).

– Decreto del Ministro della Salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 – Suppl. Ordinario n. 179).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D.g.r. 25 novembre 2002 n. 7/11225 Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti di competenza regionale, di cui al d.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 50 del 9 dicembre 2002).

– Circolare 14 aprile 2004 n. 17 Attività di vigilanza e controllo su commercio e impiego di prodotti fitosanitari (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 26 aprile 2004).

Criteri di gestione obbligatori

L'azienda agricola deve essere condotta alle condizioni previste dalla vigente normativa che in particolare richiede:

- a) possesso della prevista autorizzazione da parte degli utilizzatori di prodotti molto tossici, tossici e nocivi (salve le categorie espressamente esentate);
- b) corretta modalità di deposito dei prodotti in azienda;
- c) rispetto dei tempi di sicurezza e di rientro;
- d) ammissibilità dei prodotti utilizzati rispetto alla coltura;
- e) modalità di impiego, con particolare attenzione a:
 - rispetto delle specifiche riportate sull'etichetta;
 - registrazioni aziendali relative all'uso e altre documentazioni previste dalla legge (registro dei trattamenti, bolle d'acquisto prodotti molto tossici, tossici e nocivi);
 - modalità di manipolazione e distribuzione;
 - dispositivi di protezione individuale adottati;
 - taratura e manutenzione macchine e attrezzi;
 - modalità deposito dei prodotti in azienda;
- f) tenuta del registro dei trattamenti

**Atto B10 – Direttiva 96/22/CE concernente il divieto
d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica,
tireostatica e delle sostanze beta-agoniste
nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive
81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE**

Articolo 3, 4, 5 e 7

(G.U. L 125 del 23 maggio 1996, pag. 3)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. n. 336 del 4 agosto 1999 «Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di ta-

lune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti» (Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre 1999).

– Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della Salute (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– Circ. 20 dicembre 2002, n. 57 Piano nazionale per la ricerca dei residui negli animali e in alcuni prodotti di origine animale – Programmazione in Regione Lombardia per l'anno 2003 (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5, 28 gennaio 2003, 1° S.S.).

Criteri di gestione obbligatori

Gli allevamenti di bovini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento (selvaggina da penna) e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa ed in particolare, salvo deroghe ed esclusioni:

– Divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze agoniste. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso.

– Divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) per i quali, in caso di trattamento con farmaci veterinari, non sia stato rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, 17 Paragrafo 1, 18, 19 e 20
(G.U. L 31 dell'1 febbraio 2002)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «Rintracciabilità e scadenza del latte fresco» (Gazzetta Ufficiale n. 152 dell'1 luglio 2004).

– Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «Linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte» (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

L'allevatore di bovini da latte, coinvolto nella filiera produttiva del latte fresco, relativamente al Manuale aziendale previsto dalla normativa vigente è tenuto in particolare a:

- Realizzare il Manuale aziendale.
- Datate e farlo sottoscrivere dal legale rappresentante all'atto della prima emissione e di ogni successiva revisione.
- Gestire la documentazione, fatti salvi obblighi più restrittivi, secondo i criteri stabiliti nel paragrafo Gestione della documentazione della Parte Generale del Manuale stesso e a completarla in modo che contenga tutte le informazioni, previste dal decreto ministeriale 27 maggio 2004 ed indicate nelle Linee guida.
- Far sì che il manuale sia sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Atto B12 – Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(G.U. L 147 del 31 maggio 2001)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st, per la parte, relativa al regolamento di cui sopra, è stabilito il seguente recepimento regionale:

Recepimento regionale

– Decreto Direzione Generale Sanità n. 29956 del 30 novembre 2001 – Piano regionale di segnalazione dei casi sospetti di infezione da BSE negli animali presenti sul territorio della Regione Lombardia.

Criteri di gestione obbligatori

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare:

- Divieto di somministrazione di: proteine derivate da mammiferi e di proteine animali trasformate, gelatina ricavata da ruminanti, prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale («fosfato dicalcico e fosfato tricalcico»), mangimi contenenti le proteine di cui sopra, per i ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.
- L'obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE in un animale.

Atto B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica

Articolo 7

(G.U. L 315 del 26 novembre 1985 pag. 11 – 18)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.P.R. n. 229 dell'1 marzo 1992 concernente il regolamento di attuazione della direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 90/423/CEE del 26 giugno 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992, S.O. n. 56).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di afta epizootica dei suini.

Atto B14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

Articolo 3

(G.U. L 62 del 15 marzo 1993)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 1996 S.O.)

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Recepimento

– D. Dirig. 9 febbraio 2004 n. 1459 – Piano di eradicazione e di sorveglianza della Malattia Vescicolare del Suino, di controllo della Malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della Peste Suina Classica sul territorio della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 9 del 23 febbraio 2004).

– D. Dirig. 21 febbraio 2005 n. 2369 – Piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky nel suino e di sorveglianza della peste suina classica sul territorio della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 21 marzo 2005).

Criteri di gestione obbligatori

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- peste bovina;
- peste dei piccoli ruminanti;
- malattia vescicolare dei suini;
- febbre catarrale maligna degli ovini;
- malattia emorragica epizootica dei cervi;

- f) vaiolo degli ovicapri;
- g) stomatite vescicolare;
- h) peste suina africana;
- i) dermatite nodulare contagiosa;
- j) febbre della Rift Valley.

Ai sensi del Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare del suino sul territorio della Regione Lombardia vige l'obbligo di accreditamento degli allevamenti suini, di introduzione in allevamento di capi provenienti da allevamenti accreditati e scortati da relativa certificazione.

**Atto B15 – Direttiva 2000/75/CE del Consiglio
che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure
di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini**

Articolo 3
(G.U. L 327 del 22 dicembre 2000)

Visto l'allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st per la parte, relativa alla direttiva di cui sopra, qui di seguito riportata:

Recepimento nazionale

– D.lgs. 9 luglio 2003, n. 225 recante Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 S.O. n. 138).

È stabilita la seguente integrazione regionale:

Criteri di gestione obbligatori

Obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale (lingua blu) degli ovini.

CAMPO CONDIZIONALITÀ: BENESSERE DEGLI ANIMALI

Si riportano per completezza informativa i recepimenti nazionali, individuati in allegato 1 del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st, delle direttive che costituiranno criteri di gestione obbligatori a decorrere dall'1 gennaio 2007, ai sensi dell'allegato III al Reg. (CE) 1782/03:

**Atto C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio
del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime
per la protezione dei vitelli**

Articoli 3 e 4
(G.U. L 340 dell'11 dicembre 1991)

Recepimento nazionale

– D.lgs. n. 533 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (S.O. Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7).

**Atto C17 – Direttiva 91/630/CEE del Consiglio
del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime
per la protezione dei suini**

Articoli 3 e 4, Paragrafo 1
(G.U. L 340 dell'11 dicembre 1991)

Recepimento nazionale

– D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993 n. 7).

**Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio,
riguardante la protezione degli animali negli allevamenti**

Articolo 4
(G.U. L 221 dell'8 agosto 1998)

Recepimento nazionale

– D.lgs. 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001).

ALLEGATO 2

**NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI
IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

(Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO

Proteggere il suolo mediante misure idonee

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenzabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2005.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e delle deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st così integrati:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera a) del punto 2 del deliberato del presente atto.

La norma si applica in assenza di terrazzamenti, muretti a secco e altre equivalenti sistemazioni.

Aspetti applicativi

Aree interessate: comuni di cui all'allegato 7 del presente atto.

Interventi sostitutivi in caso di rischio per l'operatore: strisce inerbiti (naturalmente o artificialmente) di larghezza non inferiore a 5 metri oppure siepe fitta monofilare (short rotation forestry) con specie idonee all'ambiente, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza, realizzate in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e distanti tra loro non più di 60 metri.

Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali;
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alle lettere a) e b) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Impegni alternativi (deroga 2 prevista dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st): sovescio, letamazione, altri interventi ammendanti.

Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO

Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura.

Sono quindi previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della suddetta norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
2. Presenza di drenaggio sotterraneo.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Deroga integrativa

In caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. È obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 4.1: Protezione del pascolo permanente**Descrizione della norma e degli adempimenti**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo.

Deroghe

Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal Regolamento (CE) 796/04 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a).

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera c) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
 - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
 - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di inter-

venti di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biode;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio. In ogni caso, se il terreno è destinato alla coltivazione ai fini dell'ottenimento di una produzione agricola nell'anno successivo, dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione;
5. nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma; in ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione);
6. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
 - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
 - b. In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto 7.a), unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione - per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale -, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st così integrati:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera b) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio: uso di diserbanti non residuali.

Numero degli interventi di sfalcio o di altri interventi ammessi: almeno uno all'anno.

Periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente:

- per le aree Natura 2000, ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE: tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno;
- per le altre aree: almeno 120 gg consecutivi tra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951 n. 144;
- b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti:

- la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti;
2. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b).

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st: obbligo di potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni.

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera d) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat

Vista la norma dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005 n. 4432/st qui sotto riportata:

NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Descrizione della norma e degli adempimenti

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il man-

tenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. (CE) 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata;
- b. divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c. il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d. il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

Deroghe

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati);
2. in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

L'intervento regionale, per la presente norma, è così definito:

Ambito di applicazione

Superfici di cui alla lettera e) del punto 2 del deliberato del presente atto.

Descrizione della norma e degli adempimenti e deroghe

Si adottano gli adempimenti e le deroghe previsti, per la presente norma, dal d.m. 15 dicembre 2005 n. 4432/st così integrati:

c.1) nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, ai fini del rispetto degli elementi naturali presenti nelle aree Natura 2000, sono soggetti ad informativa all'ente gestore gli interventi di:

- 1) eliminazione di siepi e filari, boschetti, fasce boscate, senza adeguata compensazione da definirsi sulla base di parametri forniti dall'ente gestore;
- 2) eliminazione o compromissione di ambienti umidi (stagni, maceri, fontanili o risorgive);
- 3) modifica di aree e/o modalità di conduzione agro-forestale caratteristiche del territorio (es. marcite, risaie) e/o sistemazioni agrarie e forestali tradizionali;
- 4) eliminazione di elementi morfologici naturali quali terrazzamenti o dossi, sbancamento con asportazione di materiale;
- 5) utilizzazione di fanghi di depurazione.

Aree natura 2000 – ELENCO DELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE

Z.P.S. INDIVIDUATE CON D.G.R. 7/16338 DEL 12 MARZO 2004 E CON D.G.R. 7/21233 DEL 18 APRILE 2005 E CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 79/409/CEE

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	ATTO DI INDIVIDUAZIONE	CLASSIFICATA (SI/NO)	ATTO DI INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE
IT2060506	BELVISO BARBELLINO	VALBONDIONE	BG	AFV VALBELVISO BARBELLINO*	21233/05	SI	
IT2060505	CIMA VACCARO	ARDESIO, PARRE	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT2060401	PARCO REGIONALE OROBIE BERGAMASCHE	ARDESIO, AVERARA, BRANZI, CARONA, CUSIO, GANDELLINO, OLTRE IL COLLE, ORNICA, PREMOLO, RONCOBELLO, SANTA BRIGIDA, SCHILPARIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO, VALTORTA, VILMINORE DI SCALVE	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	16338/04	SI	
IT2060504	PIZZOROTONDO, VALGUSSERA E MONTE MASONI	CARONA, FOPPOLO, VALLEVE	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT2060503	PRESOLANA	ARDESIO, CASTIONE DELLA PRESOLANA, COLERE, GANDELLINO, GROMO, OLTRESSENDA ALTA, ROVETTA, VALBONDIONE, VILMINORE DI SCALVE	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT2060502	VAL BREMBANA	CASSIGLIO, CUSIO, MEZZOLODO, ORNICA, PIAZZATORRE, SAN GIOVANNI BIANCO, SANTA BRIGIDA, TALEGGIO, VALTORTA, VEDESETA	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT2060501	VALVEDRA, VALBONDIONE E VAL DI VÒ	GANDELLINO, OLTRE IL COLLE, SCHILPARIO, VALBONDIONE, VALGOGLIO	BG	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT2060303	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AZZONE, BORNO	BG BS	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2060015	BOSCO DE L'ISOLA	ORZINUOVI, ROCCAFRANCA, SONCINO, TORRE PALLAVICINA	BG BS CR	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT2060302	COSTA DEL PALLIO	BRUMANO, MORTERONE	BG LC	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2060301	MONTE RESEGONE	BRUMANO, LECCO	BG LC	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2070301	FORESTA DI LEGNOLI	ONO SAN PIETRO	BS	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2070401	PARCO NATURALE ADAMELLO	BRAONE, BRENO, CEDEGOLO, CETO, CEVO, CIMBERGO, EDOLO, NIARDO, PASPARDO, PONTE DI LEGNO, TEMÙ, SAVIORE DELL'ADAMELLO, SONICO, VEZZA D'OGLIO, VIONE	BS	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	16338/04	SI	
IT2070402	PARCO NATURALE ALTO GARDA BRESCIANO	GARGNANO, MAGASA, TIGNALE, TOSCOLANO MADERNO, TREMOSINE, VALVESTINO	BS	ERSAF*	16338/04	SI	
IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA, ISEO, PROVAGLIO D'ISEO	BS	CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLE TORBIERE DEL SEBINO	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04
IT2070302	VAL CAFFARO	BAGOLINO	BS	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2060304	VAL DI SCALVE	ANGOLO TERME	BS	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2070303	VAL GRIGNA	BERZO INFERIORE, BIENNO, BOVEGNO, DARFO BOARIO TERME, ESINE, GIANICO	BS	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI, SONCINO	BS CR	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	AZZANELLO, GENIVOLTA, VILLACHIARA	BS CR	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	BORMIO, LIVIGNO, PONTE DI LEGNO, SONDALO, TEMÙ, VALDIDENTRO, VALDISOTTO, VALFURVA, VEZZA D'OGLIO, VIONE	BS SO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04
IT2020302	MONTE GENEROSO	LANZO D'INTELVI, PELLIO INTELVI	CO	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2020303	VALSOLDA	VALSOLDA	CO	ERSAF	15648/03	SI	19018/04
IT2020301	TRIANGOLO LARIANO	CANZO, VALBRONA, VALMADRERA	CO LC	ERSAF	15648/03	SI	19018/04

Z.P.S. INDIVIDUATE CON D.G.R. 7/16338 DEL 12 MARZO 2004 E CON D.G.R. 7/21233 DEL 18 APRILE 2005 E CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 79/409/CEE

CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	ATTO DI INDIVIDUAZIONE	CLASSIFICATA (SI/NO)	ATTO DI INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE
IT2040022	LAGO DI MEZZOLA/PIAN DI SPAGNA	DUBINO, GERA LARIO, NOVATE MEZZOLA, SORICO, VERCEIA	CO SO	R.N. PIAN DI SPAGNA E LAGO DI MEZZOLA	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04
IT20A0503	ISOLA MARIA LUIGIA	GUSSOLA, MARTIGNANA DI PO, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	PROVINCIA DI CREMONA*	21233/05	SI	
IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT20A0502	LANCA DI GUSSOLA	GUSSOLA	CR	PROVINCIA DI CREMONA*	21233/05	SI	
IT20A0401	RISERVA REGIONALE BOSCO RONCHETTI	PIEVE D'OLMI, SAN DANIELE PO, STAGNO LOMBARDO	CR	PROVINCIA DI CREMONA*	21233/05	SI	
IT20A0402	RISERVA REGIONALE LANCA DI GEROLE	MOTTA BALUFFI, TORRICELLA DEL PIZZO	CR	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	21233/05	SI	
IT20A0501	SPINADESCO	CREMONA, CROTTA D'ADDA, SPINADESCO	CR	PROVINCIA DI CREMONA*	21233/05	SI	
IT2090502	GARZAI E DEL PARCO ADDA SUD	CREDERA RUBBIANO, TURANO LODIGIANO, ZELO BUON PERSICO	CR LO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	21233/05	SI	
IT20B0401	PARCO REGIONALE OGLIO SUD	ACQUANEGRA SUL CHIESE, BORGOFORTE, BOZZOLO, CALVATONE, CANNETO SULL'OGLIO, COMMESSAGGIO, DRIZZONA, GAZZUOLO, ISOLA DOVARESE, MARCARIA, OSTIANO, PESSINA CREMONESE, PIADENA, SAN MARTINO SULL'ARGINE, SUZZARA, VIADANA, VOLONGO	CR MN	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	16338/04	SI	
IT2030504	BUCO DI GRIGNA	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)*	21233/05	SI	
IT2030503	GRIGNA SETTENTR.	CORTENOVA, ESINO LARIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, PRIMALUNA	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)*	21233/05	SI	
IT2030301	MONTE BARRO	GALBIATE, MALGRATE, PESCADE, VALMADRERA	LC	CONSORZIO PARCO MONTE BARRO	15648/03	SI	19018/04
IT2030502	PARETI VARENNA - MANDELLO E COLTIGNONE	ABBADIA LARIANA, LECCO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, PERLEDO, VARENNA	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)*	21233/05	SI	
IT2030501	PRATI PASCOLI DI PASTURO, BAIEDO, E PIAN FONTANA E GRIGNETTA-PERTUSIO	ABBADIA LARIANA, BALLABIO, MANDELLO DEL LARIO, PASTURO	LC	PROVINCIA DI LECCO (porzione esterna al parco regionale) E.G. PARCO REGIONALE (porzione nel parco)*	21233/05	SI	
IT2090503	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	PROVINCIA DI LODI*	21233/05	SI	
IT2090501	SENNA LODOGIANA	SENNA LODIGIANA	LO	PROVINCIA DI LODI*	21233/05	SI	
IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO, POGLIANO MILANESE, VANZAGO	MI	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT2050401	RISERVA REGIONALE FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI	
IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	ABBIATEGRASSO, BEREGUARDO, BERNATE TICINO, BESATE, BOFFALORA, BORGO SAN SIRO, CARBONARA AL TICINO, CASSOLNOVO, CASTANO PRIMO, CUGGIONO, GAMBOLO, GARLASCO, GOLASECCA, GROPPELLO CAIROLI, LINAROLO, LONATE POZZOLO, MAGENTA, MEZZANINO, MORIMONDO, MOTTA VISCONTI, NOSATE, OZZERO, PAVIA, ROBECCETTO CON INDUNO, ROBECCO SUL NAVIGLIO, SAN MARTINO SICCOMARIO, SESTO CALENDE, SOMMA LOMBARDO, SOPRA TICINO, TRAVACO SICCOMARIO, TORRE D'ISOLA, TURBIGO, VALLE SALIMBENE, VIGEVANO, VIZZOLA TICINO, ZERBOLO	MI PV VA	CONSORZIO PARCO DEL TICINO	15648/03	SI	19018/04



Z.P.S. INDIVIDUATE CON D.G.R. 7/16338 DEL 12 MARZO 2004 E CON D.G.R. 7/21233 DEL 18 APRILE 2005 E CLASSIFICATE AI SENSI DELLA DIR. 79/409/CEE								
CODICE ZPS	NOME ZPS	COMUNI INTERESSATI	PROV.	ENTE GESTORE ZPS	ATTO DI INDIVIDUAZIONE	CLASSIFICATA (SI/NO)	ATTO DI INDIVIDUAZIONE ENTE GESTORE	
IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	C.F.S.	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04	
IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI		
IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO, CARBONARA DI PO	MN	COMUNE DI CARBONARA DI PO	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04	
IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	COMUNE DI OSTIGLIA	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04	
IT20B0402	RISERVA REGIONALE GARZAIA DI POMPONESCO	POMPONESCO	MN	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI		
IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CURTATONE, MANTOVA, PORTO MANTOVANO, RODIGO	MN	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04	
IT20B0501	VIADANA, PORTIOLO SAN BENEDETTO PO E OSTIGLIA	BAGNOLO SAN VITO, BORGOFORTE, CASALMAGGIORE, DOSOLO, MOTTEGGIANA, OSTIGLIA, PIEVE DI CORIANO, POMPONESCO, QUINGENTOLE, REVERE, SAN BENEDETTO PO, SERRAVALLE A PO, SUZZARA, VIADANA	MN	PROVINCIA DI MANTOVA*	21233/05	SI		
IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI, SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI		
IT2080501	RISAIE DELLA LOMELLINA	BREME, CANDIA LOMELLINA, CASTELLO D'AGOGNA, CASTELNOVETTO, CERETTO LOMELLINA, COZZO, FRASCAROLO, GAMBARANA, LANGOSCO, LOMELLO, MEDE, PIEVE DEL CAIRO, ROSASCO, SANT'ANGELO LOMELLINA, SARTIRANA LOMELLINA, SEMIANA, SUARDI, TORRE BERETTI E CASTELLARO, VALLE LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, VILLA BISCOSSI, ZEME	PV	PROVINCIA DI PAVIA*	21233/05	SI		
IT2040304	BAGNI DI MASINO	VAL MASINO	SO	ERSAF	15648/03	SI	19018/04	
IT2040401	PARCO REGIONALE OROBIE VALTELLINESI	ALBAREDO PER SAN MARCO, ALBOSAGGIA, ANDALO VALTELLINO, APRICA, BEMA, CAILOLO, CEDRASCO, COLORINA, COSIO VALTELLINO, DELEBIO, FAEDO VALTELLINO, FORCOLA, GEROLA ALTA, PEDESINA, PIATEDA, PONTE IN VALTELLINA, RASURA, TEGLIO	SO	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	16338/04	SI		
IT2040402	RISERVA REGIONALE BOSCO DEI BORDIGHI	ALBOSAGGIA, FAEDO VALTELLINO, MONTAGNA IN VALTELLINA	SO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI		
IT2040403	RISERVA REGIONALE PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	ENTE GESTORE RISERVA NATURALE*	16338/04	SI		
IT2040303	VAL DI MELLO	VAL MASINO	SO	ERSAF	15648/03	SI	19018/04	
IT2040501	VAL DI MELLO - VAL TORRONE	VAL MASINO	SO	C.M. VALTELLINA DI MORBEGNO*	21233/05	SI		
IT2010502	CANNETI DEL LAGO MAGGIORE	ANGERA, BESOZZO, BREBBIA, ISPRÀ, MONVALLE, RANCO, SESTO CALENDE	VA	PROVINCIA DI VARESE*	21233/05	SI		
IT2010501	LAGO DI VARESE	AZZATE, BARDELLO, BIANDRONNO, BODIO LOMNAGO, BUGUGGIATE, CAZZAGO BRABBIA, GALLIATE LOMBARDO, GAVIRATE, VARESE	VA	PROVINCIA DI VARESE*	21233/05	SI		
IT2010007	PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA, CAZZAGO BRABBIA, INARZO, TERNATE, VARANO BORGHI	VA	R.N. PROVINCIA DI VARESE	d.m. 3.4.2000	SI	18453/04	
IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	BARASSO, BEDERO VALCUVIA, BRINZIO, CASTELLO CABIAGLIO, COCQUIO-TREVISAGO, COMERIO, CUVIO, GAVIRATE, INDUNO OLONA, LUVINATE, ORINO, VALGANNA, VARESE	VA	ENTE GESTORE PARCO REGIONALE*	16338/04	SI		

(*) Ente gestore proposto e in corso di nomina nel 2005

Aree natura 2000 – ELENCO DEI PROPOSTI SITI E SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
1	IT2010001	LAGO DI GANNA	BEDERO VALCUVIA VALGANNA	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA DCR 1856 19/12/84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	
2	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	BRINZIO INDUNO OLONA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	
3	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	BRINZIO CASTELLO CABIAGLIO COCQUIO – TREVISAGO CUVIO LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	
4	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	BARASSO COCQUIO – TREVISAGO COMERIO GAVIRATE LUVINATE ORINO VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	
5	IT2010005	MONTE MARTICA	BEDERO VALCUVIA BRINZIO INDUNO OLONA RANCIO VALCUVIA VALGANNA VARESE	VA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	CONSORZIO PARCO DEL CAMPO DEI FIORI – l.r. 17/19.03.84	
6	IT2010006	LAGO DI BIANDRONNO	BARDELLO BIANDRONNO BREGANO	VA	RISERVA NATURALE LAGO DI BIANDRONNO DCR 1857/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE	
7	IT2010007	PALUDE BRABBIA	CASALE LITTA CAZZAGO BRABBIA INARZO TERNATE VARANO BORGHI	VA	RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA – DCR 1855/19.12.84	PROVINCIA DI VARESE	DGR 2002/10706
8	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	MERCALLO COMABBIO TERNATE VERGIATE VARANO BORGHI	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.73	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.73	
9	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	SESTO CALENDE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
10	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	GOLASECCA SOMMA LOMBARDO VERGIATE	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
11	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	ARSAGO SEPRIO BESNATE SOMMA LOMBARDO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
12	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
13	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	SOMMA LOMBARDO VIZZOLA TICINO	VA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
14	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	BERNATE TICINO BOFFALORA SOPRA TICINO CASTANO PRIMO CUGGIONO NOSATE ROBECCHETTO CON INDUNO TURBIGO LONATE POZZOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	
15	IT2080001	GARZAIA DI CELPENCHIO	CASTELNOVETTO COZZO ROSASCO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CELPENCHIO – DCR 211/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	
16	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	ABBIATEGRASSO BESATE MORIMONDO MOTTA VISCONTI OZZERO BEREGUARDO BORGO SAN SIRO CASSOLNOVO GAMBOLO VIGEVANO ZERBOLO	MI	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
17	IT2080003	GARZAIA DELLA VERMINESCA	CASTELNOVETTO COZZO SANT'ANGELO LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA VERMINESCA – DCR 1179/28.07.88	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14947
18	IT2080004	PALUDE LOJA	ZEME	PV	RISERVA NATURALE PALUDE LOJA – DCR 758/1.10.87	PROVINCIA DI PAVIA	
19	IT2080005	GARZAIA DELLA RINALDA	CANDIA LOMELLINA	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA RINALDA – DCR 207/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15196
20	IT2080006	GARZAIA DI S. ALESSANDRO	ZEME	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI S.ALESSANDRO – DCR 250/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15198
21	IT2080007	GARZAIA DEL BOSCO BASSO	BREME SARTIRANA LOMELLINA	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DEL BOSCO BASSO – DCR 209/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2004/19214
22	IT2080008	BOSCHETTO DI SCALDASOLE	SCALDASOLE	PV	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DI SCALDASOLE – DCR 1734/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	
23	IT2080009	GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA	LOMELLO MEDE	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DELLA CASCINA NOTIZIA – DCR 208/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	
24	IT2080010	GARZAIA DI SARTIRANA	SARTIRANA LOMELLINA TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI SARTIRANA – DGR 17286/1.08.96	COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA	DGR 1996/17286
25	IT2080011	ABBZIA ACQUALUNGA	FRASCAROLO MEDE TORRE BERETTI E CASTELLARO	PV	RISERVA NATURALE ABBZIA ACQUALUNGA – DCR 249/29.04.86	PROVINCIA DI PAVIA	
26	IT2080012	GARZAIA DI GALLIA	GALLIAVOLA PIEVE DEL CAIRO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI GALLIA – DGR 17287/1.08.96	COMUNE DI GALLIA	
27	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	VIGEVANO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
28	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	BEREGUARDO CARBONARA AL TICINO TORRE D'ISOLA ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
29	IT2080015	SAN MASSIMO	GARLASCO GROPELLO CAIROLI ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
30	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	GARLASCO ZERBOLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	DCR 2003/919
31	IT2080017	GARZAIA DI PORTA CHIOSSA	SAN GENESIO ED UNITI SANT'ALESSIO CON VIALONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DI PORTA CHIOSSA – DCR 1733/11.10.84	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/15495
32	IT2080018	GARZAIA DELLA CAROLA	SAN GENESIO ED UNITI	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA CAROLA – DCR 1330/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 1991/14720
33	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	LINAROLO	PV	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – l.r. 2/9.01.74	
34	IT2080020	GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA	BRESSANA BOTTARONE	PV	RISERVA NATURALE GARZAIA DELLA ROGGIA TORBIDA – DCR 210/26.03.86	PROVINCIA DI PAVIA	DGR 2003/15712
35	IT2080021	MONTE ALPE	MENCONICO ROMAGNESE VARZI	PV	RISERVA NATURALE MONTE ALPE – DCR 1968/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/19795
36	IT2020001	LAGO DI PIANO	BENE LARIO CARLAZZO PORLEZZA	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI PIANO – DCR 1808/15.11.84	C.M. ALPI LEPONTINE	DGR 1990/639
37	IT2030001	GRIGNA SETTENTRIONALE	CORTENOVA ESINO LARIO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	
38	IT2030002	GRIGNA MERIDIONALE	ABBADIA LARIANA BALLABIO LECCO MANDELLO DEL LARIO PASTURO	LC		PROVINCIA DI LECCO	
39	IT2020002	SASSO MALASCARPA	CANZO VALMADRERA	CO	RISERVA NATURALE SASSO MALASCARPA – DCR 1967/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/19609
40	IT2030003	MONTE BARRO	GALBIATE MALGRATE PESCAIE VALMADRERA	LC	PARCO DEL MONTE BARRO – l.r. 78/16.09.83	CONSORZIO PARCO DEL MONTE BARRO – l.r. 78/16.09.83	DCR 2004/992
41	IT2020003	PALUDE DI ALBATE	CASNATE CON BERNATE COMO SENNA COMASCO	CO		PROVINCIA DI COMO	
42	IT2020004	LAGO DI MONTORFANO	CAPIAGO INTIMIANO LIOMO MONTORFANO	CO	RISERVA NATURALE LAGO DI MONTORFANO – 1796/15.11.84	CONSORZIO DI GESTIONE	
43	IT2020005	LAGO DI ALSERIO	ALBAVILLA ALSERIO ANZANO DEL PARCO ERBA MONGUZZO	CO	RISERVA NATURALE RIVA ORIENTALE DEL LAGO DI ALSERIO DCR 1798/15.11.84	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	DGR 1998/34933

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
44	IT2020006	LAGO DI PUSIANO	ERBA EUPILIO MERONE PUSIANO BOSISIO PARINI CESANA BRIANZA ROGENO	CO	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	
45	IT2030004	LAGO DI OLGINATE	CALOLZIOCORTE OLGINATE	LC	PARCO DELL'ADDA NORD – l.r. 80/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD – l.r. 80/16.09.83	
46	IT2030005	PALUDE DI BRIVIO	BRIVIO CISANO BERGAMASCO MONTE MARENZO	LC	PARCO DELL'ADDA NORD – l.r. 80/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA NORD – l.r. 80/16.09.83	
47	IT2020007	PINETA PEDEMONTANA DI APPIANO GENTILE	APPIANO GENTILE CASTELNUOVO BOZZENTE TRADATE	CO	PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE – l.r. 76/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE – l.r. 76/16.09.83	
48	IT2030006	VALLE S. CROCE E VALLE DEL CURONE	CERNUSCO LOMBARDONE LOMAGNA MERATE MISSAGLIA MONTEVECCHIA OLGIATE MOLGORA OSNAGO PEREGO VIGANÒ ROVAGNATE SIRTORI	LC	PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE – l.r. 77/16.09.83	CONSORZIO PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE – l.r. 77/16.09.83	l.r. 39/1995 DGR 2004/16736 DGR 2005/20959
49	IT2020008	FONTANA DEL GUERCIO	CARUGO	CO	RISERVA NATURALE FONTANA DEL GUERCIO – DCR 1801/15.11.84	COMUNE DI CARUGO	
50	IT2030007	LAGO DI SARTIRANA	MERATE	LC	RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA – DCR 1802/15.11.84	COMUNE DI MERATE	
51	IT2040001	VAL VIERA E CIME DI FOPEL	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
52	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO – VAL SALIENTE	LIVIGNO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
53	IT2040003	VAL FEDERIA	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
54	IT2040004	VALLE ALPISELLA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
55	IT2040005	VALLE DELLA FORCOLA	LIVIGNO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
56	IT2040006	LA VALLACCIA – PIZZO FILONE	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
57	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
58	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
59	IT2040009	VALLE DI FRAELE	VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
60	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO – CRESTA DI DI REIT	BORMIO VALDIDENTRO	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
61	IT2040011	MONTE VAGO – VAL DI CAMPO – VAL NERA	LIVIGNO VALDIDENTRO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
62	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA – GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI	GROSIO LIVIGNO VALDIDENTRO VALDISOTTO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
63	IT2040013	VAL ZEBRÙ – GRAN ZEBRÙ – MONTE CONFINALE	BORMIO VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
64	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI – VAL CEDEC – GRAN ZEBRÙ – CEVEDALE	VALFURVA	SO	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	COMITATO DI GESTIONE PER LA PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	
65	IT2040015	PALUACCIO DI OGA	VALDISOTTO	SO	RISERVA NATURALE PALUACCIO DI OGA – DCR 1795/15.11.84	C.M. ALTA VALTELLINA	DGR 2001/4675
66	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN – GHIACCIAI DI SCERSCEN E DEL VENTINA E MONTE MOTTA – LAGO PALÙ	LANZADA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
67	IT2040017	DISGRAZIA – SISSONE	CHIESA IN VALMALENCO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
68	IT2040018	VAL CODERA	NOVATE MEZZOLA	SO		COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	
69	IT2040019	BAGNI DI MASINO – PIZZO BADILE	VAL MASINO	SO		COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	
70	IT2040020	VAL DI MELLO – PIANO DI PREDÀ	ARDENNO BUGLIO IN MONTE VAL MASINO	SO		COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI MORBEGNO	
71	IT2040021	VAL DI TOGNO – PIZZO SCALINO	MONTAGNA IN VALTELLINA SPRIANA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
72	IT2040022	LAGO DI MEZZOLA E PIAN DI SPAGNA	GERA LARIO SORICO DUBINO NOVATE MEZZOLA VERCEIA	CO	RISERVA NATURALE PIAN DI SPAGNA LAGO DI MEZZOLA – DCR 1913/6.02.85	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1996/22903
73	IT2040023	VALLE DEI RATTI	NOVATE MEZZOLA VERCEIA	SO		COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	
74	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA	CORTENO GOLGI SERNIO TIRANO VILLA DI TIRANO	BS		PROVINCIA DI BRESCIA	
75	IT2040025	PIAN GEMBRO	VILLA DI TIRANO	SO	RISERVA NATURALE PIAN GEMBRO DCR 1180/28.07.88	C.M. VALTELLINA DI TIRANO	DGR 1995/444
76	IT2040026	VAL LESINA	ANDALO VALTELLINO DELEBIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
77	IT2040027	VALLE DEL BITTO DI GEROLA	ANDALO VALTELLINO COSIO VALTELLINO GEROLA ALTA PEDESINA RASURA ROGOLO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
78	IT2040028	VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO	ALBAREDO PER SAN MARCO BEMA GEROLA ALTA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
79	IT2040029	VAL TARTANO	MEZZOLDO TARTANO	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
80	IT2040030	VAL MADRE	COLORINA FORCOLA	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
81	IT2040031	VAL CERVIA	CAIOLO CEDRASCO FUSINE	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
82	IT2040032	VALLE DEL LIVRIO	ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO VALTELLINO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
83	IT2040033	VAL VENINA	VALBONDIONE PIATEDA	BG	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
84	IT2040034	VALLE D'ARIGNA E GHIACCIAIO DI PIZZO DI COCA	CASTELLO DELL'ACQUA CHIURO PONTE IN VALTELLINA TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
85	IT2040035	VAL BONDONE – VAL CARONELLA	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
86	IT2040036	VAL BELVISO	TEGLIO	SO	PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI – l.r. 57/15.09.89	
87	IT2060001	VALTORTA E VALMORESCA	AVERARA CUSIO MEZZOLDO SANTA BRIGIDA GEROLA ALTA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
88	IT2060002	VALLE DI PIAZZATORRE – ISOLA DI FONDRA	BRANZI ISOLA DI FONDRA LENNA MOIO DE' CALVI VALNEGRA OLMO AL BREMBO PIAZZA BREMBANA PIAZZATORRE PIAZZOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
89	IT2060003	ALTA VAL BREMBANA – LAGHI GEMELLI	BRANZI CARONA GANDELLINO VALGOGLIO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
90	IT2060004	ALTA VAL DI SCALVE	AZZONE SCHILPARIO VILMINORE DI SCALVE	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
91	IT2060005	VAL SEDORNIA – VAL ZURIO – PIZZO DELLA PRESOLANA	ARDESIO CASTIONE DELLA PRESOLANA CLUSONE COLERE FINO DEL MONTE VILMINORE DI SCALVE GANDELLINO GROMO OLTRESSENDA ALTA ONORE ROVETTA VALBONDIONE VILLA D'OGNA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
92	IT2060006	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	AZZONE BORNO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE, DCR.895 30/01/85	ERSAF	DGR 1990/52935
93	IT2060007	VALLE ASININA	CAMERATA CORNELLO CASSIGLIO SAN GIOVANNI BIANCO TALEGGIO VEDESETA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
94	IT2060008	VALLE PARINA	DOSSENA LENNA OLTRE IL COLLE SAN GIOVANNI BIANCO SERINA	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
95	IT2060009	VAL NOSSANA – CIMA DI GREM	ARDESIO GORNO OLTRE IL COLLE ONETA PARRE PREMOLO	BG	PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	CONSORZIO PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE – l.r. 56/15.09.89 – l.r. 59/12.05.90	
96	IT2060010	VALLE DEL FREDDO	SOLTO COLLINA	BG	RISERVA NATURALE VALLE DEL FREDDO DCR 2015/25.03.85	ERSAF	DGR 2004/19213
97	IT2060011	CANTO ALTO E VALLE DEL GIONGO	PONTERANICA SORISOLE VILLA D'ALMÈ	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – l.r. 36/18.08.77	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – l.r. 36/18.08.77	
98	IT2060012	BOSCHI DELL'ASTINO E DELL'ALLEGREZZA	BERGAMO	BG	PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – l.r. 36/18.08.77	CONSORZIO PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – l.r. 36/18.08.77	l.r. 8/1991 e succ. mod DGR 2005/20658
99	IT2060013	FONTANILE BRANCALEONE	CARAVAGGIO	BG	RISERVA NATURALE FONTANILE BRANCALEONE – DCR 1894/5.02.85	COMUNE DI CARAVAGGIO	
100	IT2060014	BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA	PUMENENGO	BG	RISERVA NATURALE BOSCHETTO DELLA CASCINA CAMPAGNA DCR 135 20/03/91	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
101	IT2060015	BOSCO DE' L'ISOLA	TORRE PALLAVICINA ORZINUOVI ROCCAFRANCA SONCINO	BG	RISERVA NATURALE BOSCO DE' L'ISOLA DCR 196 28/05/91	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
102	IT2050001	PINETA DI CESATE	CESATE GARBAGNATE MILANESE SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE – l.r. 31/20.08.76	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – l.r. 31/20.08.76	

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
103	IT2050002	BOSCHI DELLE GROANE	BARLASSINA CERIANO LAGHETTO CESANO MADERNO COGLIATE LAZZATE LENTATE SUL SEVESO MISINTO SEVESO SOLARO	MI	PARCO DELLE GROANE – l.r. 31/20.08.76	CONSORZIO PARCO DELLE GROANE – l.r. 31/20.08.76	
104	IT2050003	VALLE DEL RIO PEGORINO	BESANA IN BRIANZA CORREZZANA LESMO TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	
105	IT2050004	VALLE DEL RIO CANTALUPO	TRIUGGIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	
106	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	BOFFALORA SOPRA TICINO MAGENTA ROBECCO SUL NAVIGLIO	MI	PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO – l.r. 82/16.09.83	DCR 2003/919
107	IT2050006	BOSCO DI VANZAGO	ARLUNO POGLIANO MILANESE VANZAGO	MI	RISERVA NATURALE BOSCO DI VANZAGO – DCR 2113/27.03.85	WWF	
108	IT2050007	FONTANILE NUOVO	BAREGGIO	MI	RISERVA NATURALE FONTANILE NUOVO – DCR 1799/15.11.84	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	DGR 1990/51878
109	IT2050008	BOSCO DI CUSAGO	CUSAGO	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	
110	IT2050009	SORGENTI DELLA MUZZETTA	PANTIGLIATE RODANO SETTALA	MI	RISERVA NATURALE SORGENTI DELLA MUZZETTA – DCR 1800/15.11.84	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	
111	IT2050010	OASI DI LACCHIARELLA	BASIGLIO LACCHIARELLA	MI	PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	CONSORZIO PARCO AGRICOLO SUD MILANO – l.r. 24/23.04.90	
112	IT2090001	MONTICCHIE	SOMAGLIA	LO	RISERVA NATURALE MONTICCHIE – DCR 1177/28.07.88	COMUNE DI SOMAGLIA	
113	IT2090002	BOSCHI E LANCA DI COMAZZO	RIVOLTA D'ADDA COMAZZO MERLINO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
114	IT2090003	BOSCO DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
115	IT2090004	GARZAIA DEL MORTONE	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
116	IT2090005	GARZAIA DELLA CASCINA DEL PIOPPO	ZELO BUON PERSICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
117	IT2090006	SPIAGGE FLUVIALI DI BOFFALORA	SPINO D'ADDA BOFFALORA D'ADDA GALGAGNANO ZELO BUON PERSICO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	
118	IT2090007	LANCA DI SOLTARICO	CAVENAGO D'ADDA CORTE PALASIO SAN MARTINO IN STRADA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	
119	IT2090008	LA ZERBAGLIA	CREDERA RUBBIANO CAVENAGO D'ADDA TURANO LODIGIANO	CR	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
120	IT2090009	MORTA DI BERTONICO	BERTONICO	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
121	IT2090010	ADDA MORTA	FORMIGARA CAMAIRAGO CASTIGLIONE D'ADDA	CR	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	
122	IT2090011	BOSCO VALENTINO	CAMAIRAGO CAVACURTA	LO	PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD - l.r. 81/16.09.83	l.r. 1994/22 e succ. mod.
123	IT2070001	TORBIERE DEL TONALE	PONTE DI LEGNO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
124	IT2070002	MONTE PICCOLO - MONTE COLMO	EDOLO INCUDINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
125	IT2070009	VERSANTI DELL'AVIO	EDOLO TEMÙ	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
126	IT2070013	GHIACCIAIO DELL'ADAMELLO	EDOLO PONTE DI LEGNO SAVIORE DELL'ADAMELLO TEMÙ	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
127	IT2070003	VAL RABBIA E VAL GALINERA	EDOLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
128	IT2070011	TORBIERA LA GOIA	BERZO DEMO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	
129	IT2070010	PIZ OLDA - VAL MALGA	BERZO DEMO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
130	IT2070004	MONTE MARSER - CORNI DI BOS	SAVIORE DELL'ADAMELLO SONICO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
131	IT2070007	VALLONE DEL FORCEL ROSSO	CEVO SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
132	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBÈ E CIMA BARBIGNANA	PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
133	IT2070005	PIZZO BADILE - ALTA VAL ZUMELLA	CETO CIMBERGO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	DGR 2001/6632 e 2005/21201
134	IT2070014	LAGO DI PILE	CETO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	
135	IT2070012	TORBIERE DI VAL BRAONE	BRAONE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	
136	IT2070006	PASCOLI DI CROCEDOMINI - ALTA VAL CAFFARO	BRENO NIARDO PRESTINE	BS	PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO - l.r. 79/16.09.83	
137	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	CORTENO GOLGI	BS	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO - DCR 1902/5.02.85	COMUNE CORTENO GOLGI	DGR 1990/53282
138	IT2070015	MONTE CAS - CIMA DI CORLOR	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DCR 2004/1136
139	IT2070016	CIMA COMER	GARGNANO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO - l.r. 58/15.09.89	DCR 2004/1136
140	IT2070019	SORGENTE FUNTANI	VOBARNO	BS	RISERVA NATURALE SORGENTE FUNTANI - DCR 1904/5.02.85	COMUNE DI VOBARNO	
141	IT2070018	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	SERLE	BS	MONUMENTO NATURALE ALTOPIANO DI CARIADEGHE - DCR 2080/27.03.85	CONSORZIO DI GESTIONE	DCR 1985/2080
142	IT2070020	TORBIERE D'ISEO	CORTE FRANCA ISEO PROVAGLIO D'ISEO	BS	RISERVA NATURALE TORBIERE D'ISEO - DCR 1846/19.12.84	CONSORZIO DI GESTIONE	DGR 1997/31755

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
143	IT20A0003	PALATA MENASCIUTTO	PIANENGO RICENGO	CR	PARCO DEL SERIO – l.r. 70/1.06.85	CONSORZIO PARCO DEL SERIO – l.r. 70/1.06.85	DGR 1998/34326
144	IT20A0002	NAVIGLIO DI MELOTTA	CASALETTO DI SOPRA ROMANENGO TICENGO	CR	RISERVA NATURALE NAVIGLIO DI MELOTTA DCR 1736/11.10.84	PROVINCIA DI CREMONA	DGR 1993/35674
145	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	ORZINUOVI SONCINO	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO DCR 1804/31.05.89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
146	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	VILLACHIARA GENIVOLTA	BS	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA DCR 1387/31.05.89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
147	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	VILLACHIARA AZZANELLO	BS	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA DCR 1329 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
148	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	AZZANELLO CASTELVISCONTI	CR	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO DCR 1388/13.05.89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
149	IT20A0005	LANCA DI GABBIONETA	GABBIONETA BINANUOVA	CR	RISERVA NATURALE LANCA DI GABBIONETA – DCR 1389/31.05.89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO NORD – l.r. 18/16.04.88	DGR 2005/548
150	IT20A0004	LE BINE	CALVATONE ACQUANEGRA SUL CHIESE	CR	RISERVA NATURALE LE BINE – DCR 759 01/10/87	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	DGR 1993/41299
151	IT20A0001	MORTA DI PIZZIGHETTONE	PIZZIGHETTONE	CR	PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADDA SUD – l.r. 81/16.09.83	
152	IT20B0005	TORBIERE DI MARCARIA	MARCARIA	MN	RISERVA NATURALE TORBIERE DI MARCARIA DCR 1390 31/05/89	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2616
153	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	CANNETO SULL'OGGIO	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	
154	IT20B0002	VALLI DI MOSIO	ACQUANEGRA SUL CHIESE	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	
155	IT20B0003	LANCA CASCINA S. ALBERTO	MARCARIA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	
156	IT20B0001	BOSCO FOCE OGLIO	BORGOFORTE MARCARIA MOTTEGGIANA SUZZARA VIADANA	MN	PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	CONSORZIO PARCO DELL'OGGIO SUD – l.r. 17/16.04.88	DGR 2000/2455 e succ. mod. DGR 2002/9150 DGR 2004/16801
157	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	CAVRIANA MONZAMBANO	MN	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO DCR 1738/11.10.84	PARCO DEL MINCIO	
158	IT20B0011	BOSCO FONTANA	MARMIROLO	MN	RISERVA NATURALE BOSCO FONTANA D.M. 29.03.72 D.M. 10.04.76	CORPO FORESTALE STATO	
159	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	CURTATONE MANTOVA PORTO MANTOVANO RODIGO	MN	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO DCR 1739 11/10/84 / PARCO DEL MINCIO – l.r. 47/8.09.84	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO – l.r. 47/8.09.84	
160	IT20B0010	VALLAZZA	MANTOVA VIRGILIO	MN	RISERVA NATURALE VALLAZZA DCR 102 24/01/91	CONSORZIO PARCO DEL MINCIO – l.r. 47/8.09.84	
161	IT20B0008	PALUDE DI OSTIGLIA	OSTIGLIA	MN	RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA – DCR 1737/11.10.84	COMUNE DI OSTIGLIA	DGR 1998/36022
162	IT20B0007	ISOLA BOSCHINA	OSTIGLIA	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCHINA – DCR 1966/6.03.85	ERSAF	DGR 2004/16800
163	IT20B0006	ISOLA BOSCONI	BORGOFRANCO SUL PO CARONARA DI PO	MN	RISERVA NATURALE ISOLA BOSCONI – DCR 566/29.01.87	COMUNE DI CARONARA PO	DGR 1990/53279

N. SITO	COD. SITO	NOME SITO	NOME COMUNE	PROV.	AREA PROTETTA	ENTE GESTORE	PIANO DI GESTIONE
164	IT2040037	RIFUGIO FALK	GROSIO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
165	IT2040038	VAL FONTANA	CHIURO PONTE IN VALTELLINA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
166	IT2040039	VAL ZERTA	CAMPODOLCINO SAN GIACOMO FILIPPO	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
167	IT2040040	VAL BODENGO	GORDONA	SO		PROVINCIA DI SONDRIO	
168	IT2040041	PIANO DI CHIAVENNA	GORDONA MESE NOVATE MEZZOLA PRATA CAMPORACCIO SAMOLACO	SO		COMUNITÀ MONTANA VALCHIAVENNA	
169	IT2010015	PALUDE BRUSCHERA	ANGERA	VA		PROVINCIA DI VARESE	
170	IT2010016	VAL VEDDASCA	AGRA CURIGLIA CON MONTEVIASCO DUMENZA MACCAGNO PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE TRONZANO LAGO MAGGIORE VEDDASCA	VA		PROVINCIA DI VARESE	
171	IT2010017	PALUDE BOZZA- MONVALLINA	BESOZZO MONVALLE	VA		PROVINCIA DI VARESE	
172	IT2020009	VALLE DEL DOSSO	DOSSO DEL LIRO LIVO	CO		PROVINCIA DI COMO	
173	IT2070021	VALVESTINO	CAPOVALLE GARGNANO MAGASA TIGNALE VALVESTINO	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO – l.r. 58/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO – l.r. 58/15.09.89	DCR 2004/1136
174	IT2070022	CORNO DELLA MAROGNA	TIGNALE TREMOSINE	BS	PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO – l.r. 58/15.09.89	CONSORZIO PARCO DELL'ALTO GARDA BRESCIANO – l.r. 58/15.09.89	DCR 2004/1136
175	IT2070023	BELVEDERE – TRI PLANE	CEDEGOLO PASPARDO	BS	PARCO DELL'ADAMELLO – l.r. 79/16.09.83	CONSORZIO PARCO DELL'ADAMELLO – l.r. 79/16.09.83	DCR 2004/1136
176	IT2080023	GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA	ROGNANO	PV	MONUMENTO NATURALE GARZAIA DI CASCINA VILLARASCA – DCR 1331/31.05.89	PROVINCIA DI PAVIA	

ALLEGATO 7

**Comuni in cui si applica la norma 1.1.
di cui all'allegato 2 del presente atto**

COMUNE	PROVINCIA
BOTTANUCO	BG
BREMBATE	BG
CALUSCO D'ADDA	BG
CAPRIATE SAN GERVASO	BG
CARVICO	BG
CHIGNOLO D'ISOLA	BG
FILAGO	BG
MADONE	BG
MAPELLO	BG
MEDOLAGO	BG
SOLZA	BG
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
SUISIO	BG
TERNO D'ISOLA	BG
ALBIOLO	CO
ALZATE BRIANZA	CO
APPIANO GENTILE	CO
BERGAZZO CON FIGLIARO	CO
BINAGO	CO
BREGNANO	CO
BRENNA	CO
BULGAROGROSSO	CO
CABIANNE	CO
CADORAGO	CO
CAGNO	CO
CANTÙ	CO
CAPIAGO INTIMIANO	CO
CARBONATE	CO
CARIMATE	CO
CARUGO	CO
CASSINA RIZZARDI	CO
CASTELNUOVO BOZZENTE	CO
CERMENATE	CO
CIRIMIDO	CO
FENEGRÒ	CO
FIGINO SERENZA	CO
FINO MORNASCO	CO
GIRONICO	CO
GUANZATE	CO
LIMIDO COMASCO	CO
LOCATE VARESINO	CO
LOMAZZO	CO
LUISAGO	CO
LURAGO MARINONE	CO
LURATE CACCIVIO	CO
MARIANO COMENSE	CO
MONTORFANO	CO
MOZZATE	CO
NOVEDRATE	CO
OLGIATE COMASCO	CO
OLTRONA DI SAN MAMETTE	CO
ORSENIANO	CO

COMUNE	PROVINCIA
RODERO	CO
ROVELLASCA	CO
ROVELLO PORRO	CO
SOLBIATE	CO
TURATE	CO
VALMOREA	CO
VENIANO	CO
VERTEMATE CON MINOPRIO	CO
CASATENNOVO	LC
CERNUSCO LOMBARDONE	LC
LOMAGNA	LC
MERATE	LC
MISSAGLIA	LC
MONTEVECCHIA	LC
OLGIATE MOLGORA	LC
OSNAGO	LC
PADERNO D'ADDA	LC
ROBBIATE	LC
ROVAGNATE	LC
SIRTORI	LC
VERDERIO INFERIORE	LC
VERDERIO SUPERIORE	LC
GRAFFIGNANA	LO
SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
AGRATE BRIANZA	MI
AICURZIO	MI
ALBIATE	MI
ARCORE	MI
ARESE	MI
BARLASSINA	MI
BASIANO	MI
BELLUSCO	MI
BERNAREGGIO	MI
BESANA IN BRIANZA	MI
BIASSONO	MI
BOLLATE	MI
BOVISIO MASCIOGO	MI
BURAGO DI MOLGORA	MI
BUSNAGO	MI
CAMBIAGO	MI
CAMPARADA	MI
CARATE BRIANZA	MI
CARNATE	MI
CAVENAGO DI BRIANZA	MI
CERIANO LAGHETTO	MI
CESANO MADERNO	MI
CESATE	MI
COGLIATE	MI
CONCOREZZO	MI
CORNATE D'ADDA	MI
CORREZZANA	MI
GARBAGNATE MILANESE	MI
GESSATE	MI
GREZZAGO	MI

COMUNE	PROVINCIA
LAZZATE	MI
LENTATE SUL SEVESO	MI
LESMO	MI
LIMBIATE	MI
LISSONE	MI
MACHERIO	MI
MASATE	MI
MEDA	MI
MEZZAGO	MI
MISINTO	MI
MONZA	MI
ORNAGO	MI
RHO	MI
RONCELLO	MI
RONCO BRIANTINO	MI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
SENAGO	MI
SEVESO	MI
SOLARO	MI
SOVICO	MI
SULBIATE	MI
TREZZANO ROSA	MI
TREZZO SULL'ADDA	MI
TRIUGGIO	MI
USMATE VELATE	MI
VEDANO AL LAMBRO	MI
VIMERCATE	MI
ARENA PO	PV
BAGNARIA	PV
BORGIO PRIOLO	PV
BORGORATTO MORMOROLO	PV
BOSNASCO	PV
BRALLO DI PREGOLA	PV
BRONI	PV
CALVIGNANO	PV
CANEVINO	PV
CANNETO PAVESE	PV
CASTANA	PV
CASTEGGIO	PV
CECIMA	PV
CHIGNOLO PO	PV
CIGOGNOLA	PV
CODEVILLA	PV
CORTEOLONA	PV
CORVINO SAN QUIRICO	PV
FORTUNAGO	PV
GERENZAGO	PV
GODIASCO	PV
GOLFERENZO	PV
INVERNO E MONTELEONE	PV
LIRIO	PV
MENCONICO	PV
MIRADOLO TERME	PV
MONTALTO PAVESE	PV

COMUNE	PROVINCIA
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
MONTECALVO VERSIGGIA	PV
MONTESCANO	PV
MONTESEGALE	PV
MONTÙ BECCARIA	PV
MORNICO LOSANA	PV
OLIVA GESSI	PV
PIETRA DE' GIORGI	PV
PONTE NIZZA	PV
REDAVALLE	PV
RETORBIDO	PV
RIVANAZZANO	PV
ROCCA DE' GIORGI	PV
ROCCA SUSELLA	PV
ROMAGNESE	PV
ROVESCALA	PV
RUINO	PV
SAN DAMIANO AL COLLE	PV
SANTA GIULETTA	PV
SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
STRADELLA	PV
TORRAZZA COSTE	PV
TORRICELLA VERZATE	PV
VAL DI NIZZA	PV
VALVERDE	PV
VARZI	PV
VILLANTERIO	PV
VOLPARA	PV
ZAVATTARELLO	PV
ZENEVREDO	PV
ALBIZZATE	VA
ARSAGO SEPRIO	VA
BESNATE	VA
BRUNELLO	VA
CAIRATE	VA
CANTELLO	VA
CARDANO AL CAMPO	VA
CARNAGO	VA
CARONNO PERTUSELLA	VA
CARONNO VARESINO	VA
CASORATE SEMPIONE	VA
CASSANO MAGNAGO	VA
CASTELSEPRIO	VA
CASTIGLIONE OLONA	VA
CASTRONNO	VA
CAVARIA CON PREMEZZO	VA
CISLAGO	VA
FERNO	VA
GALLARATE	VA
GAZZADA SCHIANNO	VA
GERENZANO	VA
GORNATE OLONA	VA


<i>COMUNE</i>	<i>PROVINCIA</i>
JERAGO CON ORAGO	VA
LONATE POZZOLO	VA
LOZZA	VA
MALNATE	VA
MORAZZONE	VA
OGGIONA CON SANTO STEFANO	VA
ORIGGIO	VA
SAMARATE	VA
SARONNO	VA
SOLBIATE ARNO	VA
SOMMA LOMBARDO	VA
SUMIRAGO	VA
TRADATE	VA
UBOLDO	VA
VARESE	VA
VEDANO OLONA	VA
VENEGONO INFERIORE	VA
VENEGONO SUPERIORE	VA



Regione Lombardia

Rete Natura 2000

Zone di Protezione Speciale Classificate



Legenda

- Zone a protezione speciale classificate
- Idrografia principale
- Limiti provinciali
- Limiti comunali

Allegato 5 alla d.g.r. n. 8/1774 del 25.1.2006 pubblicato nel BURL n. 7 il S.S. del 16.2.2006

Emittente:
Direzione Generale Agricoltura
U.O. Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano
U.O. Pianificazione Faunistica e Venatoria

Elaborazione grafica:
ERSAF
Struttura Suoli, pianificazione e sviluppo sostenibile
P.O. Sistema Informativo Territoriale Agro-forestale ed Ambientale



Regione Lombardia

Rete Natura 2000


SIC/pSIC

Legenda

- SIC/pSIC
- Idrografia principale
- Limiti provinciali
- Limiti comunali

Elenco Siti d'Importanza Comunitaria

N. C.C.O. SITO	INNEVAMENTO	COM. PROV.	INNEVAMENTO	COM. PROV.
01	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	01	VALLE D'AOSTA - AOSTA	01
02	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	02	VALLE D'AOSTA - AOSTA	02
03	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	03	VALLE D'AOSTA - AOSTA	03
04	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	04	VALLE D'AOSTA - AOSTA	04
05	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	05	VALLE D'AOSTA - AOSTA	05
06	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	06	VALLE D'AOSTA - AOSTA	06
07	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	07	VALLE D'AOSTA - AOSTA	07
08	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	08	VALLE D'AOSTA - AOSTA	08
09	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	09	VALLE D'AOSTA - AOSTA	09
10	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	10	VALLE D'AOSTA - AOSTA	10
11	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	11	VALLE D'AOSTA - AOSTA	11
12	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	12	VALLE D'AOSTA - AOSTA	12
13	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	13	VALLE D'AOSTA - AOSTA	13
14	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	14	VALLE D'AOSTA - AOSTA	14
15	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	15	VALLE D'AOSTA - AOSTA	15
16	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	16	VALLE D'AOSTA - AOSTA	16
17	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	17	VALLE D'AOSTA - AOSTA	17
18	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	18	VALLE D'AOSTA - AOSTA	18
19	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	19	VALLE D'AOSTA - AOSTA	19
20	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	20	VALLE D'AOSTA - AOSTA	20
21	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	21	VALLE D'AOSTA - AOSTA	21
22	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	22	VALLE D'AOSTA - AOSTA	22
23	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	23	VALLE D'AOSTA - AOSTA	23
24	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	24	VALLE D'AOSTA - AOSTA	24
25	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	25	VALLE D'AOSTA - AOSTA	25
26	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	26	VALLE D'AOSTA - AOSTA	26
27	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	27	VALLE D'AOSTA - AOSTA	27
28	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	28	VALLE D'AOSTA - AOSTA	28
29	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	29	VALLE D'AOSTA - AOSTA	29
30	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	30	VALLE D'AOSTA - AOSTA	30
31	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	31	VALLE D'AOSTA - AOSTA	31
32	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	32	VALLE D'AOSTA - AOSTA	32
33	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	33	VALLE D'AOSTA - AOSTA	33
34	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	34	VALLE D'AOSTA - AOSTA	34
35	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	35	VALLE D'AOSTA - AOSTA	35
36	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	36	VALLE D'AOSTA - AOSTA	36
37	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	37	VALLE D'AOSTA - AOSTA	37
38	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	38	VALLE D'AOSTA - AOSTA	38
39	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	39	VALLE D'AOSTA - AOSTA	39
40	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	40	VALLE D'AOSTA - AOSTA	40
41	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	41	VALLE D'AOSTA - AOSTA	41
42	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	42	VALLE D'AOSTA - AOSTA	42
43	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	43	VALLE D'AOSTA - AOSTA	43
44	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	44	VALLE D'AOSTA - AOSTA	44
45	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	45	VALLE D'AOSTA - AOSTA	45
46	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	46	VALLE D'AOSTA - AOSTA	46
47	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	47	VALLE D'AOSTA - AOSTA	47
48	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	48	VALLE D'AOSTA - AOSTA	48
49	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	49	VALLE D'AOSTA - AOSTA	49
50	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	50	VALLE D'AOSTA - AOSTA	50
51	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	51	VALLE D'AOSTA - AOSTA	51
52	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	52	VALLE D'AOSTA - AOSTA	52
53	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	53	VALLE D'AOSTA - AOSTA	53
54	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	54	VALLE D'AOSTA - AOSTA	54
55	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	55	VALLE D'AOSTA - AOSTA	55
56	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	56	VALLE D'AOSTA - AOSTA	56
57	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	57	VALLE D'AOSTA - AOSTA	57
58	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	58	VALLE D'AOSTA - AOSTA	58
59	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	59	VALLE D'AOSTA - AOSTA	59
60	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	60	VALLE D'AOSTA - AOSTA	60
61	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	61	VALLE D'AOSTA - AOSTA	61
62	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	62	VALLE D'AOSTA - AOSTA	62
63	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	63	VALLE D'AOSTA - AOSTA	63
64	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	64	VALLE D'AOSTA - AOSTA	64
65	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	65	VALLE D'AOSTA - AOSTA	65
66	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	66	VALLE D'AOSTA - AOSTA	66
67	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	67	VALLE D'AOSTA - AOSTA	67
68	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	68	VALLE D'AOSTA - AOSTA	68
69	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	69	VALLE D'AOSTA - AOSTA	69
70	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	70	VALLE D'AOSTA - AOSTA	70
71	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	71	VALLE D'AOSTA - AOSTA	71
72	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	72	VALLE D'AOSTA - AOSTA	72
73	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	73	VALLE D'AOSTA - AOSTA	73
74	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	74	VALLE D'AOSTA - AOSTA	74
75	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	75	VALLE D'AOSTA - AOSTA	75
76	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	76	VALLE D'AOSTA - AOSTA	76
77	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	77	VALLE D'AOSTA - AOSTA	77
78	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	78	VALLE D'AOSTA - AOSTA	78
79	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	79	VALLE D'AOSTA - AOSTA	79
80	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	80	VALLE D'AOSTA - AOSTA	80
81	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	81	VALLE D'AOSTA - AOSTA	81
82	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	82	VALLE D'AOSTA - AOSTA	82
83	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	83	VALLE D'AOSTA - AOSTA	83
84	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	84	VALLE D'AOSTA - AOSTA	84
85	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	85	VALLE D'AOSTA - AOSTA	85
86	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	86	VALLE D'AOSTA - AOSTA	86
87	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	87	VALLE D'AOSTA - AOSTA	87
88	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	88	VALLE D'AOSTA - AOSTA	88
89	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	89	VALLE D'AOSTA - AOSTA	89
90	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	90	VALLE D'AOSTA - AOSTA	90
91	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	91	VALLE D'AOSTA - AOSTA	91
92	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	92	VALLE D'AOSTA - AOSTA	92
93	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	93	VALLE D'AOSTA - AOSTA	93
94	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	94	VALLE D'AOSTA - AOSTA	94
95	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	95	VALLE D'AOSTA - AOSTA	95
96	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	96	VALLE D'AOSTA - AOSTA	96
97	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	97	VALLE D'AOSTA - AOSTA	97
98	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	98	VALLE D'AOSTA - AOSTA	98
99	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	99	VALLE D'AOSTA - AOSTA	99
100	PARCO REGIONALE DEL MONTE ROSA	100	VALLE D'AOSTA - AOSTA	100



Allegato 6 alla d.g.r. n. 8/1774 del 25.1.2006 pubblicato nel BURL n. 7 II S.S. del 16.2.2006

Emittente:
 Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
 U.O. Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi
 Struttura Azioni per la Gestione delle Aree Protette e Difesa della Biodiversità

Elaborazione grafica:
 ERSAP
 Struttura Suoi, pianificazione e sviluppo sostenibile
 P.O. Sistema Informativo Territoriale Agro-forestale ed Ambientale